

Trasmissione ed esecuzione ordini

VERSIONE	DATA DOCUMENTO	VALIDATO DA
2.0	30/05/2019	Consiglio di Amministrazione
2.1	28/03/2024	Consiglio di Amministrazione

Indice

1.PREMESSA	3
2.RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3.PRINCIPI GENERALI	3
3.1 Fattori e criteri rilevanti per l'esecuzione alle migliori condizioni	4
4.MODELLO DI GESTIONE DEGLI ORDINI	5
5.FATTORI DI ESECUZIONE	5
6.CRITERI DI SELEZIONE DELLE CONTROPARTI	6
7. BROKER SELEZIONATI.....	7
8.AGGIORNAMENTO DELLE CONTROPARTI	7
9.ISTRUZIONI SPECIFICHE DEL CLIENTE.....	7
10. MONITORAGGIO DELLE CONTROPARTI.....	8
11. MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA <i>POLICY</i>.....	8
12. INFORMATIVA AI CLIENTI	8

1. Premessa

La presente *Execution e Transmission Policy* (di seguito la “*Policy*”) è stata redatta da Euclidea SIM S.p.A. (di seguito la “Società” o la “SIM”), al fine di adempiere alle disposizioni normative in materia di *best execution* (misure per l’esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente), con riferimento agli strumenti finanziari trattati per la clientela.

Ciò premesso, il presente documento ha lo scopo di:

- definire i fattori ed i principi applicativi in materia di *best execution* ed il loro ordine di priorità nella selezione delle controparti;
- identificare una prassi operativa conforme alle disposizioni del Regolamento Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e s.m.i. (di seguito anche “Regolamento Intermediari”);
- stabilire le strategie di trasmissione conformi agli obiettivi e allo stile di gestione della SIM e ai requisiti normativi del Regolamento Intermediari;
- definire le modalità utilizzate per la pubblicazione delle informazioni sulle sedi di esecuzione e sulla qualità dell’esecuzione.

Il presente documento rappresenta la policy interna di trattazione degli ordini della clientela della SIM.

I contenuti del presente documento saranno oggetto di modifiche a fronte di eventuali cambiamenti:

- nelle prassi operative e nella struttura organizzativa della SIM;
- ogniquale volta si verificherà una modifica rilevante riguardante le modalità con le quali ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per la clientela.

2. Riferimenti normativi

- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (di seguito anche “Direttiva MiFID II”);
- Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (di seguito anche “Regolamento Delegato”);
- Regolamento Intermediari adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018;
- Regolamento Delegato (UE) 2017/576 della Commissione che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull’identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell’esecuzione (di seguito anche “Regolamento 2017/576”).

3. Principi generali

La normativa pone in capo agli intermediari l’obbligo di adottare tutte le misure sufficienti e mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, nell’esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avuto riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell’esecuzione dell’ordine (c.d. *best execution*).

La disciplina della *best execution* comporta, pertanto, l’adozione da parte degli intermediari di una strategia di esecuzione degli ordini finalizzata a:

- a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente;
- b) orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lettera a), tenuto conto anche delle commissioni proprie e dei costi dell'impresa per l'esecuzione dell'ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.

Gli intermediari comunicano al cliente la sede in cui è avvenuta l'esecuzione dell'ordine per conto di quest'ultimo ed effettuano una sintesi e pubblicano, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni in cui hanno eseguito ordini di clienti nell'anno precedente, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, la produzione del report è in capo alla struttura di Middle Office

3.1 Fattori e criteri rilevanti per l'esecuzione alle migliori condizioni

La SIM, nell'atto di trasmettere o eseguire ordini su strumenti finanziari, adotta tutte le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile, tenendo in considerazione i seguenti fattori:

- il prezzo dello strumento finanziario ed i costi dell'esecuzione (corrispettivo totale);
- la rapidità di esecuzione e di regolamento;
- la probabilità di esecuzione e di regolamento;
- la dimensioni dell'ordine;
- la natura dell'ordine;
- qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

Nel caso in cui la SIM esegua ordini per conto di un cliente al dettaglio, il miglior risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dagli eventuali costi relativi all'esecuzione. I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine e addebitata al cliente ove previsto contrattualmente. Fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio.

Per stabilire l'importanza relativa dei fattori in precedenza indicati, quando esegue gli ordini la SIM tiene conto dei seguenti criteri:

- le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
- le caratteristiche dell'ordine del cliente,
- le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

La SIM ottiene, in caso di ordine disposto dal cliente:

- il consenso preliminare del cliente sulla strategia di esecuzione degli ordini;
- il consenso preliminare esplicito del cliente prima di procedere all'esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione. Tale consenso può essere espresso in via generale o con riferimento a una singola operazione.

In particolare, la SIM fornisce al cliente, in tempo utile prima della prestazione del servizio le seguenti informazioni sulla strategia di esecuzione:

- a) l'indicazione dell'importanza relativa che l'impresa di investimento assegna ai fattori di cui all'art 27, paragrafo 1 della Direttiva MiFID II, o della procedura con la quale la SIM determina l'importanza relativa a tali fattori;
- b) l'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali l'impresa fa significativo affidamento per adempiere al proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti, specificando quali sedi di esecuzione sono impiegate per ciascuna classe di strumenti finanziari, ordini dei clienti al dettaglio, ordini dei clienti professionali e operazioni di finanziamento tramite titoli;
- c) l'elenco dei fattori utilizzati per selezionare una sede di esecuzione, inclusi fattori qualitativi o qualsiasi altra considerazione pertinente, e l'importanza relativa di ciascun fattore;
- d) in che modo i fattori di esecuzione rappresentati dal prezzo, costi, rapidità, probabilità di esecuzione e altri fattori pertinenti sono presi in esame come parte delle misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente;
- e) laddove applicabile, informazioni sul fatto che l'impresa esegue ordini al di fuori di una sede di negoziazione, sulle conseguenze, per esempio rischio di controparte derivante dall'esecuzione al di fuori di una sede di negoziazione e, su richiesta del cliente, informazioni supplementari sulle conseguenze di questo mezzo di esecuzione;
- f) un avviso chiaro ed evidente che le istruzioni specifiche del cliente possono impedire alla società di adottare le misure che essa prevede e applica nella strategia di esecuzione per ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini per quanto riguarda gli elementi oggetto di tali istruzioni;
- g) una sintesi del processo di selezione delle sedi di esecuzione, delle strategie di esecuzione impiegate, delle procedure e dei processi utilizzati per analizzare la qualità dell'esecuzione ottenuta e il modo in cui la società monitora e verifica che siano stati ottenuti i risultati migliori possibili per il cliente.

4. Modello di gestione degli ordini

Il modello di gestione degli ordini adottato da Euclidea SIM prevede che gli stessi siano trasmessi a controparti preventivamente selezionate.

Nella prestazione del Servizio di gestione di portafogli la SIM ha organizzato la propria attività basando il proprio schema operativo sulla base del c.d. "accesso indiretto" alle sedi di esecuzione (i.e. mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), internalizzatori sistematici, *market maker* o altri negoziatori per conto proprio, nonché una sede equivalente di un paese extracomunitario identificate in funzione delle esigenze di gestione.

L'operatività con i Broker avviene principalmente attraverso sistemi di interconnessione e in via residuale telefonicamente, via e-mail o altro sistema di comunicazione condiviso con il broker.

5. Fattori di esecuzione

In sede di trasmissione degli ordini dei clienti relativi alla prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafogli alle controparti negoziatrici selezionate, la SIM adotta i seguenti fattori di esecuzione:

- i. il corrispettivo totale dell'operazione, composto dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione sostenuti dai clienti;
- ii. la probabilità di esecuzione e di regolamento anche in considerazione della natura, della dimensione e delle caratteristiche dell'ordine;
- iii. la rapidità di esecuzione e di regolamento;
- iv. le dimensioni dell'ordine;
- v. la natura dell'ordine;

- vi. qualsiasi altra condizione pertinente ai fini della sua esecuzione (professionalità nella gestione delle varie tipologie di ordini, conoscenza diretta dell'area geografica o del mercato sul quale si invia l'ordine, capacità di eseguire l'ordine in particolari momenti di mercato, ecc.).

A tali fattori la SIM attribuisce un'importanza relativa, prendendo in considerazione le caratteristiche dei Clienti, le caratteristiche dell'ordine, le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e le caratteristiche delle sedi di esecuzione o dei negozianti alle quali l'ordine può essere diretto.

La selezione delle sedi di esecuzione è condotta in ragione del corrispettivo totale costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione; i costi includono tutte le spese sostenute dal Cliente e direttamente collegate all'esecuzione degli ordini, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione degli ordini.

Tuttavia, la SIM può ritenere opportuno dare precedenza alla rapidità, alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e alla natura dell'ordine, alla liquidità e all'impatto sul mercato e ad ogni altro costo implicito dell'operazione, quando questi servono a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale.

6. Criteri di selezione delle controparti

Nella selezione delle controparti negoziatrici, la SIM verifica che siano rispettati i seguenti requisiti:

- elevato *standing*;
- affidabilità di regolamento;

procedure di acquisizione e rendicontazione degli ordini tempestive, efficaci ed affidabili;

procedure di negoziazione degli ordini idonee a consentire, nell'interesse del cliente finale, le migliori condizioni di esecuzione possibile avuto riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine e della sede di esecuzione;

- compatibilità con le procedure aziendali della SIM e con le relative modalità di prestazione dei servizi verso la clientela;
- commissioni di negoziazione in linea con quelle applicate dalle controparti concorrenti.

In particolare, le controparti negoziatrici utilizzate dalla SIM devono:

- classificare la SIM come cliente professionale;
- consegnare alla SIM una *Execution/transmission Policy* (se trasmettono a loro volta ad altri intermediari) coerente con la strategia di trasmissione degli ordini della SIM con riferimento agli strumenti finanziari per i quali sono selezionati;
- consentire l'accesso a un numero elevato di sedi di esecuzione.

La SIM valuta inoltre alcune circostanze che possono accrescere la preferenza di un soggetto negoziatore rispetto ad un altro, purché ricorrano i suddetti requisiti:

- il fatto che il Broker sia fornitore di un servizio di *direct market access* rapido ed efficiente;
- la circostanza che il Broker sia aderente ai mercati regolamentati di riferimento per i singoli Paesi;
- la circostanza che il Broker sia aderente altresì ai nuovi mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione di significative dimensioni;
- la circostanza che il Broker abbia una presenza locale per l'esecuzione di ordini sui mercati specifici che richiedono competenze e conoscenze particolari.

Infine, nell'ambito delle controparti, la SIM distingue i propri Broker in considerazione dei seguenti fattori:

- la tipologia degli strumenti finanziari per cui intende richiedere la negoziazione;

- le aree geografiche di riferimento degli strumenti finanziari.

Nel caso in cui l'ordine abbia ad oggetto strumenti finanziari "non negoziati" in alcun mercato regolamentato, lo stesso potrà essere eseguito anche presso internalizzatori sistematici.

La selezione delle controparti è effettuata dal Comitato Investimenti con il supporto della funzione di *Risk Management*.

La lista delle controparti selezionate viene approvata dal Consiglio di Amministrazione della SIM, che approva altresì la presente *Policy*.

7. Broker selezionati

In base ai suddetti Criteri di Selezione e tenuto conto dei Fattori di Esecuzione, la SIM ha deciso di avvalersi delle controparti di seguito riportate:

- con riferimento agli ETF, le operazioni di acquisto e vendita saranno effettuate per il tramite di
 - Equita Sim;
 - Banca Akros;
 - Le banche depositarie per i conti intestati ai Clienti
- con riferimento ai fondi, le operazioni di sottoscrizione e rimborso saranno effettuate per il tramite di
 - AllFunds Bank SA.

Per tutte le controparti selezionate la SIM ha provveduto a verificare la coerenza dei propri criteri con i criteri e le informazioni riportati nelle rispettive *Transmission ed Execution Policies*.

8. Aggiornamento delle controparti

Un aggiornamento delle controparti è necessario ogni qual volta si proponga l'inserimento di una nuova controparte, così come l'estensione degli strumenti finanziari negoziati con una controparte già selezionata, l'eliminazione di una controparte e, infine, la restrizione degli strumenti finanziari negoziati con una controparte selezionata o ad esito delle attività descritte al successivo paragrafo relativo al monitoraggio delle controparti.

Gli aggiornamenti delle controparti vengono proposti dal Comitato Investimenti, con il supporto della funzione di *Risk Management*.

Ciascuna controparte è sottoposta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione.

9. Istruzioni specifiche del cliente

Qualora il cliente impartisca ordini accompagnati da istruzioni specifiche per la loro esecuzione, la SIM trasmette l'ordine al Broker, attenendosi alle indicazioni ricevute, anche in deroga alle misure previste dalla propria strategia di trasmissione degli ordini e dei principi di cui al presente documento.

Se l'istruzione del cliente fornisce riferimenti oggettivi solo per parte delle informazioni attinenti all'ordine, seppur nel rispetto degli elementi essenziali che devono risultare definiti nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione ordini prestato, la SIM applica i principi di cui al presente documento con riferimento agli aspetti dell'ordine non coperti dall'istruzione impartita dal cliente.

10. Monitoraggio delle controparti

Almeno semestralmente, il Comitato Investimenti, previa campionatura significativa degli ordini eseguiti con ciascuna controparte selezionata, verifica che sia stata rispettata la relativa politica di negoziazione e la sussistenza dei criteri di selezione in precedenza rappresentati.

Gli esiti delle verifiche svolte sono portati a conoscenza della funzione di *Risk Management* e del Consiglio di Amministrazione e, per l'adozione di eventuali decisioni di modifica delle controparti negoziatrici.

L'Area Investimenti segnala altresì in via continuativa alla funzione di *Risk Management* eventuali disfunzioni operative che siano state riscontrate in sede di trasmissione, precisando l'insorgere di costi a carico della SIM o della clientela da ciò discendenti.

11. Monitoraggio e revisione della Policy

Il monitoraggio della strategia di trasmissione degli ordini in capo alla SIM consente di valutare in maniera continuativa se gli intermediari negoziatori identificati ed inseriti nella propria strategia di trasmissione assicurino, in maniera duratura, il raggiungimento del miglior risultato.

In particolare, la SIM valuta regolarmente se le sedi incluse nella strategia di esecuzione degli ordini assicurano il miglior risultato possibile per il cliente o se debbano essere modificate le misure adottate, tenendo conto:

i) dei dati relativi alla qualità dell'esecuzione delle operazioni, ivi inclusi i dati sul prezzo, i costi, la velocità e la probabilità dell'esecuzione per singoli strumenti finanziari, pubblicati almeno annualmente dai gestori delle sedi di negoziazione e

ii) delle informazioni pubblicate dagli intermediari circa le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni in cui hanno eseguito gli ordini di clienti nell'anno precedente e circa la qualità di esecuzione ottenuta.

Il Consiglio di amministrazione della Società, avvalendosi del supporto della Funzione *Compliance*, riesamina la presente *Policy* con cadenza almeno annuale e controlla l'efficacia delle misure di esecuzione degli ordini e della strategia adottata, in modo da identificare e, se del caso, correggere, eventuali carenze.

Nell'ipotesi in cui vengano apportate modifiche rilevanti alla strategia di trasmissione degli ordini, la SIM provvederà a fornire tempestivamente la nuova strategia di trasmissione degli ordini definita.

12. Informativa ai clienti

L'informativa viene resa nell'ambito della documentazione contrattuale predisposta dalla Società e consegnata alla clientela.

Nel caso in cui vi siano commissioni diverse a seconda della sede di esecuzione la SIM, al fine di far comprendere al cliente i vantaggi e gli svantaggi connessi alla scelta di un'unica sede di esecuzione, spiega le differenze in modo sufficientemente dettagliato.

La SIM si impegna a fornire in forma scritta, agli investitori che dovessero farne richiesta, la dimostrazione che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della presente strategia di trasmissione. La Società dimostrerà non solo che l'ordine sia stato eseguito da uno degli intermediari negoziatori selezionati nella propria *Policy*, ma anche che l'intermediario negoziatore prescelto sia stato in grado di consentire il raggiungimento del miglior risultato possibile in linea con i fattori di *best execution* preselezionati.

Quando il cliente presenta richieste ragionevoli e proporzionate di informazioni sulle politiche o disposizioni applicate e sul modo in cui sono riesaminate, la SIM risponde in modo chiaro ed entro un arco temporale ragionevole,

Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'art. 65, comma 6 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 (ovvero ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/576), la SIM riepiloga e pubblica sul proprio sito *internet*, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso o presso le quali ha collocato ordini dei clienti a fini di esecuzione nell'anno precedente, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

La SIM provvede a comunicare ogni modifica rilevante ovvero che influisce sulla capacità della SIM di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, apportata alla strategia, inviando una comunicazione scritta ai clienti. Non saranno, invece, oggetto di comunicazione specifica le semplici modifiche apportate all'identità del soggetto negoziatore.

La strategia viene pubblicata anche sul sito *internet* della società.